

AVVERTENZE

A cosa serve il contrassegno:

Il "Contrassegno di Parcheggio per disabili" è il Pass che consente di:

- sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità;
- sostare nelle aree di sosta riservate ai residenti (aree contrassegnate da strisce di colore giallo);
- sostare gratuitamente in ogni parcheggio pubblico a pagamento (aree delimitate da strisce di colore blu). Sono esclusi dalla sosta gratuita i parcheggi pubblici sotterranei;
- circolare nelle Zone a traffico limitato (ZTL);
- circolare nelle Corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblici

Chi può chiedere il contrassegno:

Il procedimento è finalizzato al rilascio del contrassegno speciale di circolazione e di sosta dei veicoli a servizio delle persone che hanno capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o che sono non vedenti

In riferimento al nuovo modello "Europeo" di contrassegno invalidi, il titolare deve necessariamente recarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale per apporre la firma sul contrassegno.

Cosa serve per il rilascio o per il rinnovo del contrassegno:

In caso di rilascio: Documenti necessari

- Copia fotostatica di documento d'identità del richiedente
- certificato di deambulazione sensibilmente ridotta rilasciato dalla ASL di competenza, servizio di Medicina legale in originale, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona richiedente abbia effettive capacità di deambulazione sensibilmente ridotte.
- N.2 foto formato tessera

In caso di rinnovo: Documenti necessari

- Certificazione medica rilasciata dall'ASL di competenza, Servizio di medicina legale, dal quale risulti che la persona richiedente abbia effettive capacità di deambulazione sensibilmente ridotte (nel caso che la validità della certificazione medica allegata alla domanda del contrassegno scaduto sia inferiore a 5 anni)
- Certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del "contrassegno invalidi" (nel caso che la validità della certificazione medica allegata alla domanda del contrassegno scaduto sia pari a 5 anni)
- Copia fotostatica di documento d'identità del richiedente
- "Contrassegno invalidi" scaduto
- N. 2 foto formato tessera.

In caso di rinnovo la restituzione del precedente contrassegno dovrà essere avvenire al momento della presentazione della nuova domanda.

In caso di smarrimento o furto

In caso di smarrimento o furto del contrassegno è possibile richiedere un duplicato. Il richiedente, deve consegnare all'ufficio:

- la denuncia di furto o la dichiarazione di smarrimento (quest'ultima compilata utilizzando il modulo "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà");
- una foto formato tessera della persona con disabilità;
- copia del documento di identità della persona con disabilità in corso di validità.

N.B. La semplice richiesta di duplicato non autorizza la sosta e la circolazione, è sempre necessario attendere il rilascio del contrassegno.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

A cosa serve il contrassegno

Il contrassegno per disabili agevola la mobilità delle persone con ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti. Il contrassegno consente ai disabili:

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato (ztl);
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
- sostare nelle zone a traffico limitato (ztl);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo. (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);
- di sostare nei parcheggi a pagamento qualora gli stalli per la sosta delle persone invalide risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

IL CONTRASSEGNO NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli artt. 157, 158 e di altre disposizioni del codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:

- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
- sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri);
- sosta in corrispondenza di dosso o curva;
- sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- sosta sul marciapiede;
- sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un'area limitrofa sicura.

Si ricorda che l'utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.

E' severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo.

In caso di uso improprio, si applicano le sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA O IN CASO DI DECESSO.

IL D.P.R. n. 151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente, pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega.

Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di "impossibilità alla firma" solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la tutela).